

**COMUNE DI MISILMERI**

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO**

L'anno duemiladiciasette, il giorno , del mese di in Misilmeri, nella sede Comunale Piazza Comitato 1860 n.26 ,con la presente scrittura privata tra:

1. Il Comune di Misilmeri, con sede in Piazza Comitato 1860, n.26 , c.f. n. 86000450824, rappresentato dalla d.ssa Francesca Politi nella sua qualità di Responsabile dell'Area 9 Controlli Anticorruzione e Gestione Patrimonio del Comune, giusta Provvedimento del Sindaco n. 10 del 05.03.2015, d'ora in poi chiamato comodante,

2. Sebastiano Ramondo, nato a Palermo il 15/10/1967 C.F.:RMNSST67R15G273C, nella qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Ulisse, con sede legale in Misilmeri – Viale Europa, 209, C.F.:97272060829, d'ora in poi chiamato comodatario

***PREMESSO***

che con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di concedere in comodato d'uso gratuito due stanze poste al piano terra di un edificio sito in Via San Giuseppe, 4 Misilmeri (ex Convento) attualmente non utilizzato a fini istituzionali, con caratteristiche idonee per essere adibito a sede delle attività proprie dell'Associazione;

***TUTTO CIO' PREMESSO***

tra le parti summenzionate si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

Il Comune di Misilmeri, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito due locali posti a piano terra di un edificio sito in Via San Giuseppe, 4 Misilmeri attualmente non utilizzato a fini istituzionali, con caratteristiche idonee per essere adibito a sede delle seguenti attività culturali, in particolare creare uno luogo di aggregazione per musicisti e operatori del settore in genere e/o aspiranti tali, realizzando uno spazio attrezzato per lo svolgimento di attività musicali. Le attività saranno rivolte principalmente alle nuove generazioni, affinché possano ricevere stimoli nello sviluppare le loro aspirazioni artistiche. Si realizzeranno sedute di musica d'insieme, guide all'ascolto, sessioni di registrazione, nozioni tecniche e di comportamento sul palco, seminari, workshop, etc..

**Articolo 2**

I locali si intendono concessi in comodato nello stato in cui si trovano, spetterà al comodatario provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria.

I locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per essere adibiti a sede dell'attività sopra specificate , impegnandosi, il comodatario, a non destinare il bene a scopi differenti.

### **Articolo 3**

Il comodatario s'impegna a fornire all'Amministrazione Comunale n. 6 spettacoli nell'arco dell'anno solare, di carattere culturale e/o musicale.

### **Articolo 4**

La presente concessione avrà inizio dalla stipula del presente contratto e avrà la durata di anni sei, suscettibili di eventuale motivata proroga. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito non occupi più i locali.

### **Articolo 5**

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

### **Articolo 6**

Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

### **Articolo 7**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al codice civile.

### **Articolo 8**

È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Letto approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO